

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 ottobre 1968, n. 1217.

Il divieto di affissione di stampati e manifesti nel giorno della votazione ed in quello antecedente, che è riferito anche agli enti pubblici, consente ed obbliga il Prefetto ad adottare tutte le misure volte ad eliminare la turbativa introdotta dalla violazione, ivi compresa l'ordinanza di rimozione degli stessi.

Omissis.

Diritto. - 1) Come si è ricordato in narrativa il Prefetto di ... disponeva, nel giorno immediatamente precedente alle elezioni politiche del 1963, la rimozione di un manifesto affisso, quello stesso giorno, ad iniziativa e cura dell'Amministrazione provinciale di ..., nell'ambito del territorio della provincia.

Il Prefetto giustificava la sua determinazione richiamando, da un lato, l'art. 9 della legge 4 aprile 1956 n. 212 (che vieta la nuova affissione di stampati, giornali murali, elettorali, etc. nel giorno precedente e in quello stabilito per la elezione) e, dall'altro, l'art. 2 del T.U. delle leggi di P.S. (che conferisce all'autorità prefettizia il potere di adottare provvedimenti contingibili quando lo richiedano ragioni di sicurezza pubblica).

2) Con il primo motivo l'Amministrazione provinciale deduce che il Prefetto e poi - in sede gerarchica - il Ministro dell'interno avrebbero, erroneamente, ritenuto che l'affissione del manifesto fosse vietata.

Il detto manifesto non poteva, invece, farsi rientrare tra quelli elettorali sia per il suo contenuto, sia per la natura del soggetto che ne aveva elaborato il testo e curato l'affissione (l'ente pubblico provinciale).

La censura deve essere disattesa.

Nessuna importanza può attribuirsi, anzitutto, al fatto che il manifesto in questione sia stato redatto ed affisso ad iniziativa e cura dell'Amministrazione provinciale di ...

La chiara finalità dell'art. 9 della cit. legge del 1956 - che è quella di ottenere, nell'imminenza della consultazione, che gli animi si rasserenino e l'ordine pubblico non sia turbato - non consente infatti di istituire distinzioni in relazione ai suoi destinatari.

Con la conseguenza che il divieto di affissione predetto deve ritenersi operante nei riguardi di qualunque soggetto dell'ordinamento, ivi compresi, le autorità e gli enti pubblici.

Sotto l'aspetto contenutistico non può, poi, dubitarsi del carattere elettorale del documento in questione trattandosi di atto manifestamente rivolto a orientare e influenzare i cittadini chiamati ad esprimere il loro voto il giorno dopo.

Il detto manifesto contiene, infatti, una violenta replica alle negative valutazioni sull'attività dell'ente territoriale espresse, nel corso di un comizio elettorale, da un esponente di un partito di ispirazione diversa da quella della maggioranza provinciale.

3) Con un'altra doglianza - adombrata soprattutto con la seconda parte del terzo motivo - si deduce, in sostanza, che la legge n. 212 del 1956 citata non attribuirebbe alla autorità amministrativa il potere di disporre la rimozione dei manifesti, pur se affissi in violazione del divieto.

La censura deve essere disattesa.

È esatto che la norma citata - stando a una interpretazione meramente letterale - non prevede una specifica sanzione per i soggetti che, in violazione del divieto, procedano alla affissione di manifesti elettorali.

Il silenzio della norma nel punto non sta, però, a significare che essa racchiuda una semplice raccomandazione e non un comando risolvendosi così - come pure si è affermato nelle difese - in una disposizione *minus quam perfecta*.

Ed, invero, tale silenzio normativo ha una diversa e più limitata finalità: quella di escludere che la condotta contemplata dall'art. 9 della legge citata (l'affissione dei manifesti nel periodo proibito) sia valutata e ripresa in sede penale (come avviene ad esempio, per numerosi altri comportamenti, pure tenuti in periodo elettorale).

Da ciò la seguente importante conseguenza: la disposizione citata - anche se in campo extra penale - contiene un vero e proprio precetto imperativo ed obbligatorio per i suoi destinatari.

Stando così le cose deve ammettersi che la disposizione in questione sia, quanto meno attribuita alla P.A. - alla quale spetta la cura dell'interesse tutelato da detta norma (quello, fondamentale, dell'ordine pubblico) - del potere di adottare, in via di autotutela, tutte quelle misure volte a eliminare la turbativa e la lesione dell'interesse protetto dalle disposizioni stesse.

La rimozione dei manifesti - disposta con il provvedimento prefettizio - deve perciò, sotto tale riguardo considerarsi legittima.

4) Poiché la defissione dei manifesti - disposta con il provvedimento impugnato - trova la sua valida giustificazione nella ragione avanti ricordata (articolo 9 della legge n. 212 del 1956 menzionata nel provvedimento) - il Collegio è dispensato dall'esame delle altre censure che si appuntano contro l'altra parte del provvedimento con la quale si è giustificata la defissione con il richiamo ai poteri, in materia contingibile ed urgente, attribuiti al Prefetto dall'art. 2 del T.U. della legge di pubblica sicurezza.

Ed invero, secondo l'indirizzo di questo Consiglio, va tenuto fermo il provvedimento amministrativo fondato su più ragioni quando ne sussiste almeno una capace di sorreggere l'atto.

Omissis.